*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 234

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 3 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Valle d'Aosta



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **430.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della congregazione delle suore stabilite nella carità di Gesù Buon Pastore, in Firenze.**

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Suore stabilite nella carità » assunta dalla congregazione delle suore stabilite nella carità di Gesù Buon Pastore, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975*
*Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 70*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, **n. 431.**

**Erezione in ente morale della « Fondazione Giuseppe Whitaker », in Palermo.**

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la « Fondazione Giuseppe Whitaker », in Palermo, villa Malfitano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1975*
*Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 79*

---

**RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1975.**

**Scioglimento del consiglio comunale di Ardea.**

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Ardea, al quale la legge, al tempo della sua costituzione, assegnava 15 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi di diversa ispirazione politica.

Fu, tuttavia, possibile costituire tra alcuni dei gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'Ente.

Contrasti non tardarono a manifestarsi in seno a tale coalizione compromettendo il normale funzionamento della civica amministrazione.

In tale situazione l'amministrazione comunale di Ardea non è riuscita a provvedere all'essenziale adempimento di sua esclusiva competenza dell'approvazione del bilancio 1975.

Scaduto infruttuosamente il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il comitato di controllo regionale, con fonogramma in data 9 dicembre 1974 sollecitava i provvedimenti necessari per l'approvazione del bilancio 1975 e il sindaco assicurava che avrebbe portato entro il mese di dicembre il predetto documento contabile all'esame del consiglio che non si riuniva fin dal 3 luglio 1974.

Scaduto il termine indicato dal sindaco, la sezione di controllo sugli atti dei comuni e della provincia di Roma con provvedimento n. 27 del 16 gennaio 1975 nominava un commissario con l'incarico di convocare il consiglio comunale.

Il predetto commissario con deliberazione in data 5 febbraio 1975 convocò per il successivo giorno 13 il consiglio con l'esplicita avvertenza, notificata ai singoli consiglieri, che la convocazione stessa avveniva ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e che pertanto in caso di inadempimento si sarebbe provveduto, in via sostitutiva, all'approvazione del documento contabile, con la conseguente adozione, da parte del competente organo statale del provvedimento di scioglimento del consiglio stesso.

Il consiglio comunale, riunitosi il 13 febbraio 1975, in sessione straordinaria di prima convocazione, con delibera n. 1 all'unanimità di voti respingeva e non approvava il bilancio 1975.

Pertanto il commissario regionale, all'uopo incaricato dalla sezione di controllo con delibera n. 37 del 24 febbraio 1975, procedeva all'approvazione, in via sostitutiva del bilancio con delibera in data 3 marzo 1975, n. 111.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto il consiglio comunale di Ardea, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio 1975, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 aprile 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardea (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Cervoni.

Roma, addì 2 agosto 1975

*Il Ministro per l'interno:* GUI

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Ardea (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 aprile 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

**Art. 1.**

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Cervoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1975

LEONE

GUI

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1974.

**Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti riguardanti le regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio e Sardegna.**

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITA'

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, col quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti;

Viste le proposte formulate per modificare le previsioni del suddetto piano in ordine agli acquedotti dei comuni di: Alghero, Sarteano, Manerbio, Pagnolo Piemonte, Leonessa e Selvino;

Visti i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 911, n. 482 e n. 481 pronunciati rispettivamente nelle adunanze del 16 febbraio 1973, del 20 giugno 1973 e del 20 luglio 1973, nonché i voti n. 589 e n. 588 emessi nella adunanza del 14 settembre 1973;

Sentiti i pareri del Comitato interministeriale per la programmazione economica, resi in data 14 dicembre 1973 e 1° febbraio 1974;

Sentite le regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, indicate nell'unito foglio che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alle varianti indicate nel precedente articolo saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 129 citata, presso i competenti provveditorati regionali e lasciati in visione a chi vi abbia interesse per novanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1974

*Il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

*Il Ministro per le finanze*
TANASSI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
BISAGLIA

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

| REGIONE | Voto del Consiglio superiore LL.PP. | Comuni ed enti vari | Schema di adduzione previsto nel P.R.G.A. | VARIANTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Schemi di adduzione sostitutivi | Schemi di adduzione integrativi | Comuni serviti da schemi di adduzione consortili |
| PIEMONTE . . | n. 481 del 20 luglio 1973 | Comune di Bagnolo Piemonte | Schema 12' - Sorgenti Balmassa e Mugniva | Schema 12' - Sorgente « Le Rive » in località Pian Rumella a quota 1750 circa, per l/sec. 12, Enel territorio comunale | | |
| LOMBARDIA . . | n. 482 del 20 giugno 1973 | Comune di Manerbio | Non considerata nessuna integrazione | | Acque sotterranee del sottosuolo del territorio comunale per l/sec. 39,60 | |
| | n. 588 del 14 settembre 1973 | Comune di Selvino | Schema 33 - Sorgente Nossana per l/sec. 11,4 a Selvino e l/sec. 3,4 ad Aviatico | Schema 33' - Sorgente Algua (quota 430) per l/sec. 14,8 (11,4 a Selvino e 3,4 ad Aviatico) - sorgente a servizio dell'acquedotto Bergamo e consorziati | | |
| | | Bergamo e consorziati | Schema 62 - Sorgente Nossana per l/sec. 327,5 | | Schema 62 - Sorgente Nossana per ulteriori litri/sec. 14,8 (in totale l/sec. 342,3) - in sostituzione di 14,8 l/sec. da destinare a Selvino e Aviatico dalle sorgenti Algua (ramo occidentale dell'acquedotto Bergamo e consorziati) | Schema 62 - Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Azzano S. Paolo, Bergamo, Curno, Gorle, Lallio, Mozzo, Orio al Serio, Paladina, Almè, Ponteranica, Ranica, Roncola, Sedrina, Torre Boldone, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Villa d'Almè |
| TOSCANA . . . | n. 911 del 16 febbraio 1973 | Comune di Sarteano | Schema 51 - Falda in località Solaia e fosso al Tazza per l/sec. 3,20 | Schema 51' - Sorgente Fosso dei Saltatoi per l/sec. 24,89 nel territorio comunale | | |
| LAZIO . . . | n. 589 del 14 settembre 1973 | Comune di Leonessa | Non considerata alcuna integrazione | | Sorgenti rio Fuggio e Capo d'Acqua di Bacugno per complessivi l/sec. 42 (utilizzando convenientemente la variabilità delle due sorgenti); sorgente rio Fuggio, nel territorio comunale a q. 1340, 20 l/sec. massimi; sorgente Capo d'Acqua di Bacugno, nel comune di Posta a q. 790, 32 l/sec. massimi | |

| REGIONE | Voto del consiglio superiore LL.PP. | Comuni ed enti vari | Schema di adduzione previsto nel P.R.G.A. | VARIANTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Schemi di adduzione sostitutivi | Schemi di adduzione integrativi | Comuni serviti da schemi di adduzioni consortili |
| SARDEGNA | n. 911 del 16 febbraio 1973 | Comune di Alghero | Schema 6 - Invaso del Bidighinzu per l/sec. 83,97 | Schema 6 - Invaso del Bidighinzu, eduzione limitata a l/sec. 50 | | |
| | | | Schema 12 - Invaso sul rio Cuga per l/sec. 153,73 | Schema 12' - Sistema Temo-Cuga: presa allo sbocco della galleria dell'emissario dell'invaso sul rio Temo, a quota 184 s.l.m. con derivazione di 6,92.10⁶ mc/anno e partita massima di l/sec. 400 | | |

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

(6797)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

**Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto di data 17 febbraio 1970;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Roma è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio così composto:

*Presidente*:

il presidente della giunta regionale del Lazio.

*Componenti*:

l'assessore alla sanità della giunta regionale del Lazio;

il medico provinciale di Roma;

l'ufficiale sanitario di Roma;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per il Lazio;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma;

ten. col. Migliardi Ernesto, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco di Roma;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma;

il direttore della sezione di Roma dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Giovannini dott. Eugenio, rappresentante delle provincie del Lazio;

Sacchetti dott. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Del Bianco dott. Fabio Massimo, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Romano Di Giacomo, funzionario della regione del Lazio.

Art. 2.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

**Art. 3.**

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1975 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di lire 200.000 (duecentomila) a favore della regione Lazio.

Per gli anni 1976 e 1977 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1975*
*Registro n. 4 Sanità, foglio n. 6*

**(6537)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

**Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che al dott. Raffaele Baravelli, a suo tempo designato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quale proprio rappresentante nella commissione medesima, sono stati affidati altri incarichi;

Tenuto conto che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con nota n. C.O.B/31/5325 del 10 maggio 1975, ha designato, in sostituzione del dott. Raffaele Baravelli, il primo dirigente del servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato dott. Renato Martini;

Decreta:

Il dott. Renato Martini è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dottor Raffaele Baravelli, al quale sono stati affidati altri incarichi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975*
*Registro n. 8 Industria, foglio n. 210*

**(7337)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

**Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che il dott. Salvatore Tribulato, a suo tempo designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale proprio rappresentante nella commissione medesima, è stato collocato a riposo;

Tenuto conto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con nota n. 22265 del 6 maggio 1975, ha designato, in sostituzione del dott. Salvatore Tribulato, il direttore di sezione dott. Francesco Zinno;

Decreta:

Il dott. Francesco Zinno, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio. in sostituzione del dott. Salvatore Tribulato, collocato a riposo.

Il presente decreto sara inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

*Il Ministro*: DONAT CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975*
*Registro n. 8 Industria, foglio n. 209*

**(7338)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

**Sospensione dall'attività di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista l'istanza del 2 luglio 1975 con la quale il dottor Francesco De Marchi, agente di cambio in carica presso la borsa valori di Milano, ha comunicato di aver sospeso, a decorrere dal 17 aprile 1975, l'esercizio della attività professionale perchè proposto dal Consiglio dei Ministri componente della commissione nazionale per le società e la borsa;

Considerato che il dott. De Marchi ha effettivamente sospeso l'esercizio dell'attività professionale a decorrere dalla predetta data;

Visto l'art. 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, secondo cui i componenti della predetta commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dalla carica, alcuna attività professionale nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975, con il quale il dott. De Marchi è stato nominato componente della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Francesco De Marchi è autorizzato a sospendere l'esercizio dell'attività professionale a decorrere dal 17 aprile 1975 e fino alla scadenza dell'incarico di componente della commissione nazionale per le società e la borsa.

Roma, addì 5 agosto 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

**(7076)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

**Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'art. 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 209 del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale alle persone elencate all'art. 205 spettano le prestazioni ai termini del titolo primo del testo unico quando siano colpite da infortunio nelle attività previste dallo stesso art. 209;

Atteso che per le persone anzidette esistono obiettive difficoltà di accertamento degli elementi di determinazione della retribuzione giornaliera ed annua, di cui agli articoli 116, primo e secondo comma, e 117 del citato testo unico;

Visto l'art. 118 del testo unico in parola, che dà facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di stabilire in tali circostanze, con decreto, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in caso di infortunio;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dal 30 giugno 1974 fino al 31 dicembre 1974 per tutte le persone previste dall'art. 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, infortunatesi nelle attività indicate dall'art. 209 dello stesso testo unico, si applica la retribuzione convenzionale giornaliera di L. 6000 (seimila).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le retribuzioni convenzionali giornaliere, da valere per le persone elencate all'art. 205 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini della liquidazione delle indennità in caso di infortunio occorso nelle attività di cui al primo e secondo comma dell'art. 209 dello stesso testo unico, sono le seguenti:

*a*) lavoratori specializzati . . . . . . L. 8.500
*b*) lavoratori qualificati . . . . . . . » 8.000
*c*) lavoratori comuni . . . . . . . . » 7.500

I proprietari, mezzadri, affittuari di cui alla lettera *b*) del precitato art. 205 sono assimilati, ai fini dell'applicazione del comma precedente, ai «lavoratori specializzati» ed i coadiuvanti e familiari ai «lavoratori qualificati».

Art. 3.

La retribuzione da assumere a base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta è uguale alle retribuzioni convenzionali giornaliere come sopra stabilite; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali giornaliere, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma, art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, addì 14 agosto 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(7288)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art 1. della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), con effetto dal 6 maggio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(7431)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lecco**

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 804, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale sul lago di Como in comune di Lecco (Como) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3/c, mappali 598 (mq 220); 597 (mq 640); 2213 (mq 330); 2218 (mq 180) della superficie complessiva di mq 1370 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 marzo 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

**(7103)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Diciassettesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »**

Si rende noto che il giorno 4 ottobre 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 5ª, 10ª, 15ª, 20ª, 22ª, 24ª, 25ª e 26ª (non ancora ammortizzate), del prestito nazionale redimibile 5% « Trieste ».

Successivamente il giorno 6, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciassettesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1976.

I numeri delle serie estratte verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7384)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

**Corso dei cambi del 29 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 668,75 | 668,75 | 668,35 | 668,75 | 668,50 | 667,65 | 668,85 | 668,75 | 668,75 | 668,75 |
| Dollaro canadese | 646,70 | 646,70 | 646,80 | 646,70 | 647,20 | 645,30 | 647,45 | 646,70 | 646,70 | 647,20 |
| Franco svizzero | 248,64 | 248,64 | 248,98 | 248,64 | 248,80 | 249,10 | 248,95 | 248,64 | 248,64 | 248,74 |
| Corona danese | 111,90 | 111,90 | 111,80 | 111,90 | 111,40 | 111,80 | 111,91 | 111,90 | 111,90 | 111,90 |
| Corona norvegese | 120,95 | 120,95 | 120,90 | 120,95 | 120,75 | 121,40 | 120,96 | 120,95 | 120,95 | 120,95 |
| Corona svedese | 153,13 | 153,13 | 153 — | 153,13 | 153,03 | 153,45 | 153,12 | 153,13 | 153,13 | 153,13 |
| Fiorino olandese | 252,77 | 252,77 | 252,70 | 252,77 | 252,88 | 252,95 | 252,75 | 252,77 | 252,77 | 252,77 |
| Franco belga | 17,395 | 17,395 | 17,40 | 17,395 | 17,255 | 17,40 | 17,41 | 17,395 | 17,395 | 17,39 |
| Franco francese | 151,85 | 151,85 | 151,90 | 151,85 | 152 — | 152,30 | 152,13 | 151,85 | 151,85 | 151,95 |
| Lira sterlina | 1410,80 | 1410,80 | 1411 — | 1410,80 | 1410,50 | 1407,50 | 1412,20 | 1410,80 | 1410,80 | 1411,80 |
| Marco germanico | 258,59 | 258,59 | 258,80 | 258,59 | 258,65 | 258,85 | 258,65 | 258,59 | 258,59 | 258,69 |
| Scellino austriaco | 36,665 | 36,665 | 36,67 | 36,655 | 36,45 | 36,65 | 36,67 | 36,655 | 36,655 | 36,65 |
| Escudo portoghese | 25,2075 | 25,2075 | 25,23 | 25,2075 | 25,08 | 25,15 | 25,18 | 25,2075 | 25,2075 | 25,20 |
| Peseta spagnola | 11,445 | 11,445 | 11,4875 | 11,445 | 11,332 | 11,45 | 11,455 | 11,445 | 11,445 | 11,44 |
| Yen giapponese | 2,247 | 2,247 | 2,24 | 2,247 | 2,241 | 2,25 | 2,2440 | 2,247 | 2,247 | 2,24 |

**Media dei titoli del 29 agosto 1975**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,05 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 89,475 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,05 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91,925 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,70 |
| » 5 % (Beni esteri) | 91,75 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,725 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81 — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 80,60 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,725 |
| » 6 % » » 1971-86 | 81,625 |
| » 6 % » » 1972-87 | 81,10 |

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | 99,75 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 89,525 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 88,65 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 86,05 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 82,75 |
| » poliennali 7 % 1978 | 95 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 29 agosto 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 668,80 |
| Dollaro canadese | 647,325 |
| Franco svizzero | 248,845 |
| Corona danese | 111,905 |
| Corona norvegese | 120,955 |
| Corona svedese | 153,125 |
| Fiorino olandese | 252,76 |
| Franco belga | 17,402 |
| Franco francese | 152,04 |
| Lira sterlina | 1412 — |
| Marco germanico | 258,67 |
| Scellino austriaco | 36,662 |
| Escudo portoghese | 25,194 |
| Peseta spagnola | 11,45 |
| Yen giapponese | 2,245 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dall'11 gennaio 1975 al 19 gennaio 1975, a norma dei regolamenti (CEE) n. 15/75, n. 57/75 e n. 117/75**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dall'11-1-1975 al 12-1-1975 | dal 13-1-1975 al 17-1-1975 | dal 18-1-1975 al 19-1-1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08-A-I | 11.08-110 | Amido di granturco | 3.462,78 | 3.462,78 | 3.128,75 |
| 11.08-A-II | 11.08-200 | Amido di riso | 4.633,98 | 4.633,98 | 4.633,98 |
| 11.08-A-III | 11.08-300 | Amido di frumento | 7.907,67 | 7.363,72 | 7.363,72 |
| 11.08-A-IV | 11.08-400 | Fecola di patate | 3.462,78 | 3.462,78 | 3.128,75 |
| 11.08-A-V | 11.08-500 | Amidi e fecole, altri | 3.462,78 | 3.462,78 | 3.128,75 |
| 11.09-A | 11.09-100 | Glutine di frumento, allo stato secco | 14.377,58 | 13.387,98 | 13.387,98 |
| 11.09-B | 11.09-900 | Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco | 14.377,58 | 13.387,98 | 13.387,98 |
| 17.02-B-I-a | 17.02-231 | Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 4.516,53 | 4.516,53 | 4.080,87 |
| 17.02-B-I-b | 17.02-235 | Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.462,78 | 3.462,78 | 3.128,75 |
| 17.02-B-II-a | 17.02-281 | Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 4.516,53 | 4.516,53 | 4.080,87 |
| 17.02-B-II-b | 17.02-285 | Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.462,78 | 3.462,78 | 3.128,75 |
| 17.05-B-I | 17.05-401 | Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 4.516,53 | 4.51 ,53 | 4.080,87 |
| 17.05-B-II | 17.05-405 | Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 3.462,78 | 3.462,78 | 3.128,75 |
| 23.03-A-I | 23.03-110 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso | 4.301,61 | 4.301,61 | 3.886,78 |

(6777)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, in liquidazione coatta.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'assessore delegato del presidente della regione siciliana in data 7 marzo 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), e pone lo stesso in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 14 aprile 1967, con il quale il dott. Pietro Bono veniva nominato membro del comitato di sorveglianza della predetta azienda di credito;

Considerato che il dott. Bono è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Michele Battaglia è nominato componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Pietro Bono, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1975

*Il Governatore*: BAFFI

(7397)

# REGIONE PIEMONTE

**Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Livorno Ferraris.**

Con decreto del presidente della giunta regionale 9 maggio 1975, n. 1718, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Livorno Ferraris (Vercelli).

(7119)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Concorso a ottantacinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
Vista la tabella organica degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti annessa alla legge 28 marzo 1958, n. 318;
Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservato agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerata la necessità di ricoprire i posti vacanti esistenti, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
Considerato che sono attualmente conferibili quattrocentotrentadue posti nella predetta tabella organica, di cui ottantacinque posti per le sedi della Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ottantacinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per le sedi della Campania, suddivisi come segue:

| | |
|---|---|
| Falegnami specializzati (1ª categoria) . . . | posti 2 |
| Fotografi specializzati (1ª categoria) . . . | » 2 |
| Marmisti specializzati (1ª categoria) . . . . | » 4 |
| Muratori specializzati (1ª categoria) . . . | » 4 |
| Restauratori specializzati (1ª categoria) | » 12 |
| Elettricisti qualificati (2ª categoria) | » 5 |
| Fotografi qualificati (2ª categoria) | » 4 |
| Idraulici qualificati (2ª categoria) . | » 4 |
| Muratori qualificati (2ª categoria) . . . | » 5 |
| Fabbri comuni (3ª categoria) . | » 3 |
| Falegnami comuni (3ª categoria) . . . | » 2 |
| Giardinieri comuni (3ª categoria) . | » 16 |
| Manovali comuni (3ª categoria) | » 19 |
| Pittori comuni (3ª categoria) | » 3 |

Il concorso per posti di 1ª e 2ª categoria si effettua mediante prova d'arte o esperimento pratico, quello per posti di 3ª categoria per titoli di mestiere, come indicato nel successivo art. 6. Essendo previsto lo svolgimento contemporaneo dei concorsi regionali non è possibile presentare domande per più di una regione.

Art. 2.

Gli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono prendere parte ai concorsi predetti qualora intendano ottenere il passaggio alla categoria superiore.

Il 20 % dei posti messi a concorso per le categorie degli operai specializzati e qualificati è riservato agli operai, in servizio, della categoria immediatamente inferiore.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

*A*) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 24 marzo 1965, n. 229.

*C*) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

*D*) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

*E*) Avere conseguito la licenza elementare.

*F*) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

*G*) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

*H*) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - Piazza del Popolo, 18 - Roma, devono pervenire per via postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l*) la qualifica di mestiere e la relativa categoria.

Coloro che intendano concorrere per più categorie o più qualifiche di mestiere dovranno produrre separate domande per ogni qualifica e per ogni categoria. Qualora nella stessa domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Gli operai dello Stato dovranno indicare l'amministrazione e la categoria di appartenenza.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

I candidati ammessi ai concorsi per i mestieri di 1ª e 2ª categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico, in relazione al mestiere prescelto.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno a Napoli nei giorni e nelle sedi che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

Le prove o gli esperimenti suddetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Per i posti di 3ª categoria da conferire a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, le commissioni giudicatrici stabiliranno preventivamente i criteri per la valutazione predetta con determinazione dei relativi punteggi.

Gli aspiranti ai posti di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda i titoli propri del mestiere per il quale concorrono ai fini di poter conseguire la nomina a scelta mediante la valutazione comparativa dei titoli stessi, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 90 e in particolare: eventuali stati di servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali o parastatali, di enti pubblici, di ditte, di aziende e di privati (gli attestati delle ditte, delle aziende e dei privati debbono precisare che per l'interessato sono stati effettuati i contributi assistenziali e previdenziali sulle posizioni I.N.P.S. . . ed I.N.A.M. n. . .), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento e di aggiornamento per qualificazioni professionali, certificati di organizzazioni di categorie, attestati di lavori eseguiti, attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di operaio per la categoria specifica per la quale si concorre, etc.

Art. 7.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate per le qualifiche di mestiere di 1ª e 2ª categoria in base alla votazione riportata nella prova d'arte o esperimento pratico, di cui al precedente art. 6 e per le qualifiche di mestiere di 3ª categoria in base alla valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti. I candidati ai posti di 1ª e 2ª categoria utilmente collocati nelle suindicate graduatorie di merito che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire al Ministero dei beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - Piazza del Popolo, 18 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli. I candidati ai posti di 3ª categoria riceveranno apposita richiesta a partire dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione dei titoli.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I candidati, operai di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per potere usufruire della percentuale dei posti loro riservati, dovranno produrre, inoltre, copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

Entro lo stesso termine dovrà essere presentato un certificato medico attestante l'idoneità fisica al lavoro in relazione alla qualifica di mestiere per cui il candidato concorre.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - Piazza del Popolo, 18 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i *seguenti documenti in carta da bollo:*

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova per il periodo prescritto ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975*
*Registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 27*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

*Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª (Concorsi)* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . . . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . di . . . categoria (1), per le sedi della Campania.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso della licenza elementare;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . .

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età) (2).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data . . . . . .

Firma (3) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . .

---

(1) I candidati al concorso a posti di autista dovranno indicare la categoria della patente di cui sono in possesso.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di 35 anni abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

**(7342)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

## Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2810/36 del 29 maggio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1973;

Visti i decreti n. 2424/36 del 21 maggio 1975 e n. 3369/36 del 14 giugno 1975, relativi, rispettivamente, alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra ed alla sostituzione di un componente la commissione medesima;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Maccioni Ettore | punti | 67,206 |
| 2. Giorgioni Adriano | » | 54,737 |
| 3. Faralli Michele | » | 53,034 |
| 4. La Rosa Fausto | » | 52,522 |
| 5. Valente Enrico | » | 51,941 |
| 6. Di Ermenegildo Guido | » | 51,161 |
| 7. Peretti Prospero | » | 50 — |
| 8. Taddei Venanzo | » | 48 — |
| 9. Crotti Sergio | » | 46 — |
| 10. Morelli Pietro | » | 45,443 |
| 11. Linzitto Alessandro | » | 42,555 |
| 12. Occelli Giovanni | » | 40,500 |
| 13. Milazzo Agatino | » | 40,344 |
| 14. Nicoletti Roberto | » | 40 — |
| 15. Cicala Domenico | » | 38,500 |

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 18 luglio 1975

*Il veterinario provinciale*: GOVERNATORI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3524/36 del 18 luglio 1975, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1973;

Viste le domande dei singoli candidati ed accertato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Maccioni Ettore: Civitavecchia;

2) Giorgioni Adriano: Marino (e comuni consorziati);

3) La Rosa Fausto: Montelibretti (e comuni consorziati);

4) Valente Enrico: Poli (e comuni consorziati).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 18 luglio 1975

*Il veterinario provinciale*: GOVERNATORI

(6687)

## ENTE OSPEDALIERO DI BRENO E DARFO DI DARFO BOARIO TERME

### Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione n. 32/1975 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore sanitario.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969, integrati dalla legge n. 148/75.

Le domande di ammissione, in carta legale, dovranno pervenire all'amministrazione di questo ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(7309)

## ENTE OSPEDALIERO « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

### Concorso a posti di personale sanitario medico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di personale sanitario medico:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di urologia;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente di chirurgia generale;

quattro posti di assistente di medicina generale.

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi sindacali per il personale medico.

Le modalità del concorso per il conferimento dei posti suddetti sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Copertino (Lecce), nelle ore di ufficio.

(7310)

## OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DI MONFALCONE

### Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

Si rende noto che è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di organico vacanti di assistente di chirurgia generale.

I requisiti richiesti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima), domanda in carta da bollo da L. 700 corredata dai documenti di rito.

Per informazioni e copia del bando rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, largo Anconetta, 6, Monfalcone (Gorizia).

(7299)

## OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE « LORENZO BONOMO » DI ANDRIA

### Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione alle decisioni adottate con deliberazione 27 agosto 1975, n. 228, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Le domande di ammissione devono pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti possono chiedersi alla direzione amministrativa del suddetto ente in Andria (Bari).

(7480)

## OSPEDALE GENERALE DI ZONA « PASQUALE DEL PRETE » DI PONTECORVO

### Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione 24 settembre 1974, n. 52, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con le modificazioni apportate dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(7300)

## OSPEDALE GENERALE DI ZONA «CASA DEGLI INFERMI POVERI» DI MONTEGIORGIO

**Concorso ad un posto di primario di medicina generale**

In esecuzione della deliberazione 3 giugno 1975, n. 46, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di primario di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione e della documentazione prescritta scade improrogabilmente alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima).

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Montegiorgio (Ascoli Piceno) (telefono 61211).

**(7414)**

## OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

**Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia**

In esecuzione della delibera 29 luglio 1975, n. 202, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per il suddetto concorso il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modalità del concorso sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con modificazioni della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'amministrazione dell'ospedale di Bozzolo (Mantova), via XXV Aprile.

**(7301)**

**Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo**

In esecuzione della delibera 29 luglio 1975, n. 202, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per il suddetto concorso il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modalità del concorso sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con modificazioni della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Copia del bando ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'amministrazione dell'ospedale di Bozzolo (Mantova), via XXV Aprile.

**(7302)**

## OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

**Concorso ad un posto di aiuto chirurgo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto chirurgo.

Termine utile per la presentazione delle domande: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

**(7456)**

# REGIONI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1975, n. **32**.

**Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1975, di maggior spesa per la costruzione di impianti ricreativo-sportivi in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'8 agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione di impianti ricreativo-sportivi in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, è autorizzata, limitatamente all'anno finanziario 1975, la maggior spesa di L. 200.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 844 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

**Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:**

PARTE SPESA

*Variazioni in aumento*:

Cap. 844. — Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive . . . . L. 200.000.000

*Variazioni in diminuzione*:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1975, n. **33**.

**Autorizzazione di maggior spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente: «Interventi a favore dello sport».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'8 agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente «Interventi a favore dello sport», è autorizzata la maggior spesa annua di L. 105.000.000 da destinare ad interventi per attività sportive.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

*Variazioni in aumento*:

Cap. 813. — Interventi per attività sportive . . . L. 105.000.000

*Variazioni in diminuzione*:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . L. 105.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1975

ANDRIONE

---

## LEGGE REGIONALE 4 agosto 1975, n. 34.

**Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1975, di maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta in applicazione della legge 23 maggio 1973, n. 28, e successive modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'8 agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1975, è autorizzata la maggiore spesa di L. 50.000.000 per la concessione al comitato regionale per la caccia del contributo ordinario di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge graverà sul cap. 334 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

*Variazioni in aumento*:

Cap. 334. — Contributi al comitato regionale per la caccia . . . . . . . . . . L. 50.000.000

*Variazioni in diminuzione*:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1975

ANDRIONE

---

## LEGGE REGIONALE 4 agosto 1975, n. 35.

**Modificazione dell'art. 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'8 agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il secondo comma dell'art. 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificato con l'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, è sostituito dai seguenti nuovi commi:

« Il consiglio o la giunta regionale, secondo la rispettiva competenza di nomina, sentiti gli interessati rappresentanti sindacali dei dipendenti dell'amministrazione regionale, possono trasferire ad altro posto, da un servizio od ufficio ad altro servizio od ufficio, il personale regionale, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

*a*) che si tratti di posti relativi allo stesso gruppo regionale;

*b*) che il personale sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per il nuovo posto;

*c*) che il personale sia ritenuto idoneo, a giudizio della giunta regionale, a svolgere le mansioni relative al nuovo posto.

Al personale trasferito ai sensi del presente articolo, spettano gli assegni relativi al nuovo posto ed è conservata l'anzianità maturata nel posto di provenienza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1975

ANDRIONE

---

## LEGGE REGIONALE 4 agosto 1975, n. 36.

**Aumento dell'indennità mensile integrativa regionale spettante al personale regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'8 agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 7 gennaio 1975, la misura dell'indennità mensile integrativa regionale di cui all'art. 180 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata a lire quarantamila lorde.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 313.000.000, graverà sui sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

**Art. 3.**

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

*Variazioni in aumento*:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . L. 313.000.000

PARTE SPESA

*Variazioni in aumento*:

Cap. 8. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio L. 5.300.000

Cap. 51. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta . . . » 20.300.000

Cap. 52. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo comuni . . . » 5.000.000

Cap. 53. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato delle finanze » 13.100.000

Cap. 54. — Paghe, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione » 12.300.000

Cap. 55. — Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi . . . . » 4.600.000

Cap. 70. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla commissione di coordinamento . . . » 400.000

Cap. 74. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli uffici distaccati di Roma . . . . . . . » 1.500.000

Cap. 163. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia di Buisson-Chamois . . . . . . . » 2.800.000

Cap. 293. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura » 13.200.000

Cap. 294. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici . » 4.500.000

Cap. 302. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali » 22.400.000

Cap. 462. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . . » 11.600.000

Cap. 495. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . » 18.900.000

Cap. 496. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade . . . . » 13.400.000

Cap. 580. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . . L. 14.300.000

Cap. 581. — Stipendi, paghe, retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie . . . . . . . . . . » 84.400.000

Cap. 630. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8) . . . . . . » 7.600.000

Cap. 676. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . . » 15.000.000

Cap. 677. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della federazione O.N.M.I. . . . . . . . . » 1.500.000

Cap. 683. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del servizio . . . . . . . . . . . » 6.500.000

Cap. 694. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del centro di medicina preventiva . . . . . . . . . . . » 2.300.000

Cap. 695. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del laboratorio . . . » 7.800.000

Cap. 777. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio antichità, monumenti e belle arti . . . . . . » 14.800.000

Cap. 793. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo » 7.900.000

Cap. 827. — Spese per restauri di monumenti e di edifici di interesse artistico e storico . . » 400.000

Cap. 845. — Spese per lo studio e la elaborazione di piani regolatori e regolamenti edilizi . » 1.200.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1975

ANDRIONE

## LEGGE REGIONALE 4 agosto 1975, n. 37.

**Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1969-31 dicembre 1969.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'8 agosto* 1975)

(*Omissis*).

(7367)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752340)